

II DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 10, comma 3, lettera a) del T.U. 16/4/94, n. 297;

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275;

VISTO il DPR 249 del 1998;

VALUTATA l'opportunità di adottare un regolamento d'istituto, in linea e coerente con i principi che connotano l'autonomia;

VISTO lo schema di regolamento predisposto dal Collegio dei Docenti il 03 settembre 2007;

VISTA la proposta di delibera del Consiglio d'Istituto del 08 settembre 2007, approvato in pari data;

EMANA il presente Regolamento che intende fornire precise indicazioni a carattere vincolante, sugli aspetti della vita scolastica.

INDICE

PARTE I: ALUNNI:.....pag. 11

Sezione I - Norme generali

Premessa

Art. 01 - Diritti e doveri

Art. 02 - Diritto di trasparenza nella didattica

Art. 03 - Iscrizioni, trasferimenti, nulla osta

Art. 04 - Criteri per la formazione delle classi

Art. 05 - Divieto di fumo

Art. 06 - Privacy

Art. 07 - Uso degli spazi esterni

Art. 08 - Accesso ai locali scolastici

Art. 09 - Custodia effetti personali

Art. 10 - Responsabilità materiale

Art. 11 - Fruizione distributori e anniversari in classe

Art. 12 - Utilizzo dei servizi igienici

Art. 13 - Uso del telefono

Art. 14 - Uso delle aule speciali

Art. 15 - Libertà di informazione

Art. 16 - Raccolta fondi

Art. 17 - Decoro personale

Sezione II - Frequenza scolastica

Art. 18 - Frequenza, ritardi e assenze

Art. 19 - Uscite anticipate

Art. 20 - Sciopero del personale scolastico

Art. 21 - Astensione collettiva dalla lezioni

Art. 22 - Manifestazioni studentesche

Sezione III - Assemblee studentesche

Art. 23 - Diritto di assemblea

Art. 24 - Modalità di convocazione

Art. 25 - Assemblee di classe

Art. 26 - Assemblea di corso

Art. 27 - Assemblea del Comitato studentesco

Art. 28 - Assemblea plenaria d'Istituto

Art. 29 - Verbalizzazione

Sezione IV - Norme disciplinari

Art. 30 - Norme di disciplina

Art. 31 - Schema di regolamento attuativo dello Statuto delle studentesse e degli studenti

Art. 32 - Regolamento di disciplina: Carattere e finalità

Art. 33 - Comportamenti sanzionabili

Art. 34 - Sanzioni

Art. 35 - Attività a favore della comunità scolastica

Art. 36 - Visite guidate e Sanzioni disciplinari

- Art. 37 - Organi competenti a irrogare le sanzioni
- Art. 38 - Modalità di irrogazione delle sanzioni
- Art. 39 - Procedure
- Art. 40 - Impugnazioni e Diritto di difesa
- Art. 41 - Schema di regolamento dell'Organo di Garanzia

Sezione V - Uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione

- Art. 42 - Visite guidate e viaggi d'istruzione
- Art. 43 - Uscite didattiche
- Art. 44 - Criteri per la designazione dei docenti accompagnatori
- Art. 45 - Visite guidate e Sanzioni disciplinari

Sezione VI - Sicurezza

- Art. 46 - L'emergenza
- Art. 47 - Obblighi degli alunni
- Art. 48 - Comportamenti da adottare in caso di infortuni
- Art. 49 - Assicurazioni

Sezione VII - Regolamento di utilizzo della palestra

- Art. 50 - Accesso alle palestre
- Art. 51 - Spostamenti da e per le aule
- Art. 52 - Abbigliamento
- Art. 53 - Oggetti personali
- Art. 54 - Attrezzatura
- Art. 55 - Comportamento
- Art. 56 - Astensioni dalle attività
- Art. 57 - Utilizzo delle strutture

PARTE II: GENITORI.....Pag. 33

- Art. 58 - Generalità
- Art. 59 - Accesso e sosta
- Art. 60 - Accesso dei genitori nei locali scolastici
- Art. 61 - Comunicazioni docenti - genitori
- Art. 62 - Informazione sul Piano dell'offerta formativa
- Art. 63 - Rapporti Scuola - Famiglia
- Art. 64 - Rapporti con la dirigenza scolastica
- Art. 65 - Comitato dei genitori - assemblee dei genitori

APPENDICE.....Pag. 37

Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (DPR 24 giugno 1998, n. 249)

- Art. 1 - Vita della comunità scolastica
- Art. 2 - Diritti
- Art. 3 - Doveri
- Art. 4 - Disciplina
- Art. 5 - Impugnazioni
- Art. 6 - Disposizioni finali

Sezione I - Norme generali

Premessa

La scuola è un luogo di formazione ed educazione della persona che si attuano attraverso lo studio ed il confronto democratico di tutte le sue componenti: Dirigente scolastico, docenti, allievi, personale amministrativo ed ausiliario, genitori.

Il regolamento di istituto, pertanto, non ha alcun carattere repressivo, ma vuole rendere esplicite alle sopraindicate componenti quelle norme che, se accettate e condivise, facilitano il buon andamento dell'istituto nel rispetto dei diritti e delle libertà di ciascuno.

La partecipazione degli studenti alla vita democratica della scuola avviene nel rispetto della legislazione generale vigente e del Regolamento d'Istituto che sono previsti rispettivamente dal D.L. 297/94 e dal D.P.R. 249/98 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti).

Art. 01 - Diritti e doveri

Gli alunni hanno i diritti e i doveri stabiliti dagli articoli n. 2 e 3 del D.P.R. n. 249 del 24/06/98.

Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, di tutto il personale e dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale, che richiedono a se stessi, consono ad una convivenza civile.

Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività organizzate e programmate in tempo utile dal consiglio di classe.

Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze di altri. Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra gli alunni sia all'interno della scuola che all'esterno.

Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola ed in alcuni momenti possono essere incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni.

Art. 02 - Diritto di trasparenza nella didattica

L'alunno ha diritto di partecipare attivamente e in modo responsabile alla vita della scuola. I docenti esplicitano le metodologie didattiche che intendono seguire, le modalità di verifica e i criteri di valutazione.

I risultati delle verifiche scritte, pertanto, saranno comunicate agli alunni entro 15 giorni.

La valutazione orale deve essere *“trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento”* (art. 2 comma 4 “Statuto delle studentesse e degli studenti”).

Gli alunni dell'Istituto, secondo quanto previsto dal POF, usufruiscono di un curriculum integrativo per le attività e per i progetti extracurricolari che si aggiunge al curriculum di base; sono tenuti pertanto alla frequenza per il periodo richiesto, previa adesione sottoscritta da uno dei genitori che, in tal modo, ne autorizza la partecipazione.

Le famiglie saranno tempestivamente avvertite, nei modi e nei tempi stabiliti dal Collegio Docenti, in caso di profitto insufficiente o di comportamento disdicevole, nonché nei casi di reiterati ritardi e assenze.

Gli insegnanti si impegnano a scaglionare in modo equilibrato i carichi di lavoro settimanali degli studenti.

In accordo con le classi definiscono la distribuzione delle verifiche, curando di evitare, quando possibile, anche in relazione all'orario settimanale, prove orali e scritte per il lunedì.

Art. 03 - Iscrizioni, trasferimenti, nulla osta

Le iscrizioni si effettuano entro il 25 gennaio di ogni anno e sono irrevocabili a meno di impreviste cause per gravi motivi familiari (es. trasferimento della famiglia).

Il nulla osta per l'iscrizione ad altro istituto può essere rilasciato quindi, solo per le motivazioni di cui al precedente comma, in presenza di gravi moventi da documentare, in quanto "... il predetto rilascio comprometta la modificazione di dotazione organiche già consolidate" (nota USR Campania prot. 17206/P del 08/09/03).

Art. 04 - Criteri per la formazione delle classi

Le classi prime sono formate secondo i criteri, stabiliti dal Consiglio d'Istituto, tenuti presenti i successivi principi di carattere generale.

Le preferenze espresse dai genitori, relative alle sezioni, previste nel modulo domanda, sono puramente indicative, riservandosi l'Istituto di costituire le classi in coerenza ai criteri stabiliti.

Le classi devono risultare omogenee tra di loro e all'interno di esse eterogenee per gruppi di alunni.

I livelli vengono desunti dalle schede informative redatte dagli insegnanti della scuola di provenienza.

Gli alunni ripetenti sono inseriti nella stessa sezione di provenienza, salvo motivazioni particolari verificate a cura del Dirigente scolastico, individuate nel corso dell'anno scolastico precedente e relazionate dal Consiglio di classe o espresse dalla famiglia che ne richiedano l'inserimento in altra sezione.

I fratelli sono inseriti nelle stesse classi salvo diversa richiesta da parte dei genitori.

Gli alunni i cui genitori insegnano nella scuola, vengono preferibilmente iscritti in classi diverse da quelle in cui operano i genitori.

Fermo restando i criteri di cui sopra e nei limiti dei posti disponibili saranno prese in considerazione le preferenze espresse dai genitori.

Art. 05 - Divieto di fumo

Ai sensi della legge 584 dell' 1.11.1975, è vietato fumare nei luoghi pubblici. Pertanto in tutta la scuola, bagni inclusi, è vietato fumare.

Per i trasgressori saranno applicate le norme di legge, (ai sensi del decreto legislativo a norma dell'art. 51 della **legge 16 gennaio 2003, n. 3** e del **REGOLAMENTO attuativo di cui al DPCM 23 dicembre 2003**)

La scuola, nello spirito di tutelare i minori contro l'uso delle sostanze stupefacenti, si riserva la facoltà di richiedere ispezioni da parte degli Organi competenti, compreso l'utilizzo di cani antidroga sia negli spazi esterni che interni della scuola.

Art. 06 - Privacy

Il trattamento dei dati personali si deve svolgere nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità individuale e al diritto alla protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati, pertanto, sarà effettuato solo se vi è una specifica necessità, che non possa essere soddisfatta con altri mezzi e il trattamento riguarderà il minimo dei dati necessari per raggiungere gli obiettivi prefissati, in condizioni di appropriata sicurezza.

I genitori che lasciano dati relativi ai propri figli minorenni, oppure direttamente gli alunni maggiorenni, sono tenuti a leggere la specifica informativa e ad acconsentire all'utilizzo dei dati per fini istituzionali.

Il trattamento dei dati cosiddetti "sensibili" e "giudiziari", è consentito solo al personale amministrativo debitamente e formalmente incaricato. Tutta la documentazione atta a rilevare tali dati, (certificati medici, richieste di esonero della religione cattolica, ecc.) quindi, dovrà essere consegnata, in busta chiusa, esclusivamente a detto personale. Il nominativo del responsabile dei dati sensibili sarà comunicato attraverso l'albo della scuola.

Art. 07 - Uso degli spazi esterni

L'autorizzazione all'utilizzo degli appositi spazi interni al cortile, per la sosta dei ciclomotori degli allievi del liceo Garofano, è subordinata al rilascio della relativa autorizzazione da parte del dirigente scolastico, rappresentato da un tesserino riportante le generalità del proprietario e il numero di targa del ciclomotore.

L'autorizzazione, valida per l'anno scolastico in corso, è subordinata al rispetto delle norme di seguito indicate, ed è revocabile in qualsiasi momento per comportamenti non conformi alle stesse:

- i ciclomotori devono essere posteggiati negli appositi spazi;
- l'ingresso deve avvenire entro 10 minuti prima dell'ingresso degli allievi previsto per le 8,30, a motore spento, in modo da non intralciare l'ingresso degli studenti;
- l'ingresso è vietato ai conducenti sprovvisti di casco.

L stanza ad utilizzare gli spazi interni deve essere presentata, su apposito

modulo reperibile presso l'ufficio del dirigente, dai genitori (per gli alunni minorenni), corredata da esplicita dichiarazione di assunzione di responsabilità in merito a danni a persone o cose che potrebbero arrecare, e declinando l'istituzione scolastica da qualsiasi responsabilità civile e penale in merito a incidenti e/o furti all'interno degli spazi della scuola, allegando alla richiesta copia di documento di riconoscimento del genitore e dell'assicurazione del mezzo.

Art. 08: Accesso ai locali scolastici

Per la tutela degli alunni e del personale scolastico tutto, l'accesso alla scuola è consentito esclusivamente previa esibizione del tesserino di identificazione.

Gli alunni e i genitori sono tenuti a mostrarlo al personale addetto.

Gli estranei debbono richiedere il relativo tesserino e rilasciare un documento di identità che sarà ritirato all'uscita.

In qualsiasi momento il personale può richiedere l'esibizione del cartellino per l'identificazione. Il mancato rispetto di quanto sopra comporta l'irrogazione di sanzione disciplinare, se alunni, di denuncia all'autorità giudiziaria, se trattasi di personale estraneo.

I minori, inoltre, possono essere ritirati esclusivamente dai genitori legittimi escludendo che si possa delegare alcun altro a tale compito.

Art. 09- Custodia effetti personali

Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti e le lezioni e l'eventuale merenda. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore.

Anche durante le ore di educazione fisica, l'alunno deve provvedere autonomamente alla custodia dei propri effetti personali, non potendo la scuola assicurare la dovuta vigilanza.

In ogni caso la scuola non risponde di eventuali furti.

Art. 10 – Responsabilità materiale

Ogni studente è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola mette a disposizione degli studenti.

In casi di guasti al materiale o alle suppellettili della scuola per incauto uso da parte degli alunni o in caso di non rispetto dei locali, delle cose e delle attrezzature, si provvederà a chiedere il risarcimento da parte del/dei responsabile/i.

Art. 11 – Fruizione distributori e anniversari in classe

L'uso dei distributori degli snack e delle bevande è consentito dalla terza ora in poi e per il tempo strettamente necessario all'erogazione del prodotto. Non è ammesso di consumare gli stessi nei corridoi o negli spazi comuni.

E' assolutamente vietato ordinare prodotti di qualsiasi genere all'esterno, ancorché con l'utilizzo del telefono cellulare. L'inadempienza a tale disposizione comporta l'irrogazione di una sanzione disciplinare a colui che

introduce in classe i prodotti stessi.

E' possibile richiedere l'autorizzazione al Dirigente scolastico, di celebrare anniversari particolari (18° anno o altri eccezionalmente) solo subordinatamente all'assunzione di responsabilità da parte della scolaresca circa la pulizia dei locali. In caso di inadempienza o di disordine, il Dirigente vieterà alla classe, per l'intero anno scolastico ulteriori festeggiamenti.

E' tassativamente vietato, consumare bevande alcoliche e prodotti non provenienti da accertate aziende industriali.

Art. 12 - Utilizzo dei servizi igienici

E' consentito agli alunni uscire per fruire dei servizi igienici due sole volte nel corso della mattinata e mai prima dell'inizio della terza ora, previa richiesta al docente in servizio. Sono assolutamente da evitare le uscite durante l'ultima ora di lezione.

I docenti autorizzeranno gli alunni ad uscire **UNO ALLA VOLTA**. In caso di uscite senza permesso, oppure durante i cambi d'ora, o se gli alunni escono in numero superiore ad uno, gli insegnanti **SONO TENUTI** ad assumere iniziative sanzionatorie e disciplinari, così come annoteranno le eventuali uscite al di fuori delle fasce consentite, nonché le ripetute richieste.

Resta inteso che al di fuori di tale intervallo è consentito, in via eccezionale, autorizzare l'utilizzo dei servizi.

Si rimarca il carattere di eccezionalità dell'evenienza e come tale, pertanto, essa non può rappresentare una consuetudine.

Sembra superfluo far presente che è possibile far uso dei servizi in qualsiasi momento per particolari condizioni fisiche, che dovranno essere debitamente documentate mediante certificazione medica.

Responsabili della sorveglianza dei servizi igienici sono i collaboratori scolastici di piano, ai quali bisogna riferirsi per l'apertura degli stessi al di fuori dell'orario consentito.

Art. 13 - Uso del telefono

Il rapporto con le famiglie è assicurato costantemente dal telefono della scuola, pertanto nessuna ragione può giustificare l'uso del telefonino durante le ore di permanenza a scuola.

Si consiglia di non portare a scuola il telefonino. In ogni caso essi devono essere sempre spenti durante la permanenza ai locali scolastici, in quanto è fatto divieto assoluto utilizzarlo sia durante le ore di lezione che durante gli intervalli.

L'uso dello stesso durante le attività scolastiche comporterà la requisizione da parte dell'insegnante, che è giuridicamente abilitato a farlo in quanto pubblico ufficiale interrotto nell'esercizio delle sue funzioni, con relativo deposito nell'ufficio del Dirigente scolastico che provvederà personalmente a consegnarlo ai rispettivi genitori. L'uso del telefonino come fotocamera o per riprese video comporta, oltre alle precedenti, l'immediata sospensione dalle lezioni.

Resta inteso che la scuola non si assume alcuna responsabilità in merito a smarrimento o sottrazioni.

Art. 14 - Uso delle aule speciali

Gli alunni possono recarsi nella sala insegnanti, in biblioteca, in palestra, nei laboratori solo con l'autorizzazione e sotto il controllo di un insegnante che se ne assuma la responsabilità. Alle aule speciali possono accedere solo se accompagnati dall'insegnante.

Ciascun allievo risponderà personalmente del proprio posto di lavoro, sia esso un banco, un computer con periferiche, una postazione in laboratorio assegnata con le procedure stabilite dai docenti responsabili dei laboratori. Qualora non sia possibile determinare la responsabilità personale di un danneggiamento, questo verrà attribuito alla responsabilità di chi occupava la postazione danneggiata o dell'intera classe a seconda dei casi.

Il danno arrecato alle strutture e/o alle attrezzature della scuola va sempre rifiuto con modalità individuate dal C.d.I. Vanno altresì rifiuti gli eventuali danni arrecati a terzi per incuria e non a causa delle normali attività didattiche.

Art. 15 - Libertà di informazione

Gli studenti hanno il diritto di affiggere ad un loro albo scolastico avvisi o manifesti sotto la responsabilità di almeno uno dei rappresentanti scolastici.

Il D.S. può tuttavia disporre che sia tolto dall'albo ogni documento che egli giudichi incompatibile con il regolamento e con le finalità formative della scuola.

Art. 16 – Raccolta fondi

E' assolutamente vietata la raccolta di fondi per qualunque finalità, da parte di terzi o anche di personale interno.

Eventuali iniziative di solidarietà a cui gli alunni volessero partecipare, preventivamente autorizzate dal Dirigente scolastico, potranno essere attuate solo dopo che siano state portate a conoscenza dei genitori e potranno essere realizzate esclusivamente mediante versamento su c.c.p.

Art. 17 - Decoro personale

La scuola è anche e soprattutto luogo elettivo del buon gusto e pertanto esige il decoro personale e la sobrietà negli atteggiamenti e nell'abbigliamento.

Sezione II – Frequenza scolastica

Art. 18 - Frequenza, ritardi e assenze

L'art. 74 dello stesso D.L.vo 297/94 al comma 3 prevede che allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni.

L'orario di ingresso e di uscita dall'edificio scolastico è regolato di anno in anno dal Collegio dei Docenti.

L'ingresso agli alunni è consentito entro il limite dell'inizio dell'orario regolare delle lezioni.

Oltre tale orario, per motivi documentabili e nel limite dell'eccezionalità, gli alunni saranno ammessi in classe solo dal Dirigente scolastico o suo delegato all'inizio dell'ora successiva.

Non rientra nelle facoltà del docente della prima ora di lezione autorizzare all'ingresso in ritardo.

Per motivi non documentabili o in caso di frequenti ritardi, l'ingresso sarà consentito eccezionalmente alla seconda ora esclusivamente se accompagnati da uno dei genitori, con esclusione di chiunque altro e di qualsiasi grado di parentele ancorché con delega.

L'ingresso oltre la seconda ora è consentito, a discrezione esclusiva del Dirigente scolastico, per cause eccezionali e solo se accompagnati da un genitore.

Ai genitori che accompagnano i propri figli non è consentito accedere nelle aule e nei corridoi. I ritardi verranno annotati sul registro di classe e dovranno essere giustificati dai genitori il giorno successivo tramite il libretto.

I ritardatari saranno di norma ammessi in classe solo se muniti di autorizzazione firmata dal Dirigente scolastico o da un suo collaboratore.

Sono consentiti solo due ritardi al mese, per giustificati motivi; ulteriori ritardi, qualora non supportati da valide motivazioni, saranno segnalati alla famiglia e sanzionati sul piano disciplinare fino al limite della sospensione.

Gli alunni devono portare in visione ai genitori le comunicazioni relative alle eventuali uscite anticipate o entrate posticipate del/i giorni successivi.

I genitori sono invitati a controllarle ed apporvi la firma per presa visione. La presa visione della comunicazione esonera l'Istituzione scolastica da qualsiasi evento incidentale che dovesse verificarsi fuori dal periodo di permanenza a scuola.

E' fatto obbligo allo studente di presentare la giustificazione il giorno del rientro a scuola, eccezionalmente il giorno successivo, sull'apposito libretto ritirato da un genitore durante il primo colloquio.

L'alunno che non ha la giustificazione entro il terzo giorno dal rientro non viene ammesso in classe e dovrà, il giorno successivo, essere accompagnato da un genitore.

Per assenze di durata inferiore ai cinque giorni è sufficiente la giustificazione sull'apposito libretto, per assenze superiori è necessario anche un certificato medico che attesti che l'alunno in grado di riprendere l'attività scolastica.

Si precisa che il trattamento dati relativi allo stato di salute (dati "sensibili") è soggetto a limiti e restrizioni di cui al D.L.196/2003.

Gli alunni sprovvisti di giustificazione potranno essere ammessi alle lezioni solo dal Dirigente scolastico o da un suo delegato.

In caso di assenze collettive prive di motivazioni, i genitori, avvertiti

devono dichiarare di esserne a conoscenza presentando regolare giustificazione.

Per quanto riguarda i crediti scolastici, gli alunni, ai fini di una positiva valutazione, non devono superare il limite massimo di 15 giorni di assenze, salvo i casi, per le assenze da tre giorni in poi, di giustificazioni tramite certificazioni mediche che attestino lo stato di infermità temporaneo.

Oltre tale limite non si darà luogo in ogni caso, e neanche in presenza di attestazioni e certificazioni di crediti scolastici e/o professionali, ad attribuzione di bonus.

Tale circostanza, inoltre, può costituire condizione di inammissibilità alla partecipazione alle visite guidate e viaggi d'istruzione.

Ai fini del computo complessivo delle assenze, ogni 4 ritardi e/o uscite anticipate, sarà considerata equivalente ad una giornata intera.

Nel caso in cui il ritardo o l'uscita anticipata non consenta l'effettuazione di almeno la metà delle ore di lezione previste per la giornata, questa sarà considerata assenza dell'intera giornata.

Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di Ed. Fisica dovranno presentare al Dirigente scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore unita a certificato del medico di famiglia su modulo A.S.L.

Art. 19 - Uscite anticipate

Le uscite anticipate sono concesse solo raramente se richieste da un genitore e solo per motivi documentati o documentabili; in tali casi gli allievi dovranno essere prelevati da un genitore o dall'esercente la patria potestà.

Non saranno prese in considerazione richieste generiche, non motivate adeguatamente e quelle telefoniche. Le richieste, tramite il collaboratore scolastico di turno saranno visionate dal vicario o da un docente delegato dal Dirigente scolastico che, personalmente, firmerà l'autorizzazione sul registro.

Per evitare problemi di affidamento di minori, dovranno essere comunicate in via riservata, dai genitori interessati, al Dirigente scolastico, tutte quelle situazioni particolari che possono determinare problemi di tutela legale.

Qualora l'istituzione non possa garantire il servizio, in particolare nelle ultime ore, sarà consentita l'uscita anticipata delle classi interessate, **mai prima della fine della quinta ora di lezione**, a condizione che si preavvisino le famiglie.

In caso di indisposizione di un alunno, l'ufficio di segreteria o gli insegnanti informeranno immediatamente la famiglia affinché provveda a ritirare il proprio figlio.

Gli addetti al pronto soccorso presenti a scuola possono prestare le prime cure se certi che non siano controproducenti o dannose. In caso di

particolare gravità (malori o incidenti) sarà cura del Dirigente scolastico e/o dei suoi collaboratori, degli insegnanti presenti, degli ausiliari, accompagnare l'alunno al pronto soccorso anche tramite il soccorso pubblico.

Art. 20 – Sciopero del personale scolastico

Il Dirigente scolastico in occasione di ogni sciopero, invita i docenti che intendono aderirvi a darne tempestiva comunicazione volontaria. In base alle comunicazioni di cui al precedente punto il Dirigente scolastico valuta la consistenza della riduzione del servizio scolastico e la conseguente possibile organizzazione di forme sostitutive di erogazione dello stesso disponendo, per garantire agli alunni la necessaria sorveglianza, dei docenti non aderenti allo sciopero.

Il Dirigente scolastico comunicherà alle famiglie, quando possibile, prima del previsto sciopero, le prevedibili modalità di funzionamento del servizio scolastico, compresa l'eventuale sospensione dell'attività didattica.

Art. 21 – Astensione collettiva dalla lezioni

L'astensione collettiva della classe dalle lezioni, reca in se l'adozione di opportuni e necessari provvedimenti sul piano comportamentale, ai quali in ogni caso bisogna ricorrere per non omettere atti voluti dalle vigenti disposizioni scolastiche. Indipendentemente da tali provvedimenti la giustificazione di tale tipo di assenza andrà fatta personalmente dal genitore al momento del ritorno a scuola del singolo alunno.

L'eventuale circostanza dell'impedimento del genitore a tale obbligo, non potrà costituire esonero del citato tipo di giustificazione rappresentando, invece, aggravante a carico dell'allievo sul piano della valutazione del comportamento.

La richiesta presenza del genitore trova giustificazione nella considerazione che, configurandosi l'assenza collettiva come un organizzato rifiuto, sia pure limitato nel tempo, dell'Istituzione scolastica, è necessario che di esso il genitore non solo sia informato, ma sia altresì chiamato a fornire alla scuola la indispensabile collaborazione nella prospettiva di una comune concordata azione educativa.

In tale ottica non possono considerarsi esclusi dall'obbligo innanzi previsto gli studenti maggiorenni, firmatari in prima persona della domanda d'iscrizione, verso i quali la famiglia agisce comunque più come centro di educazione che come quadro di competenze giuridiche; e la scuola non può rinunciare, senza danno, alla preziosa collaborazione della famiglia, una volta accertata in chiave istituzionale la finalità prevalentemente educativa dell'Istituzione Scolastica.

Va da se che da tale obbligo possono considerarsi esclusi solo coloro i quali, avendo raggiunto piena autonomia giuridica ed amministrativa, sono sottratti al rispetto della gerarchia familiare; una tale circostanza dovrà essere ovviamente documentata.

In alternativa alla mancata presenza del genitore a scuola per

giustificare l'assenza del proprio figlio nei giorni in cui si registreranno astensioni collettive delle lezioni, gli studenti partecipanti saranno sospesi con obbligo di frequenza alle lezioni. Tali sospensioni costituiranno elementi utili per le valutazioni periodiche e finali del profitto scolastico.

Art. 22 – Manifestazioni studentesche

Oltre alle astensioni collettive sono da considerare, motivi di assenze dalla frequenza delle lezioni, le eventuali manifestazioni studentesche anche come adesione a movimenti organizzati.

Senza voler entrare nel merito delle ragioni che possono spingere i giovani a tali forme di espressioni, qui si vuole rimarcare il carattere di legalità da dare ad ogni forma di manifestazione di opinione; pertanto tutte le forme di manifestazione di pensiero, che non siano conformi alle vigenti leggi, o che perseguano abusive occupazioni di un bene collettivo, saranno perseguite come la legge impone.

Si ricorda che i responsabili degli atti compiuti dai minori risultano i genitori.

Saranno pertanto ritenuti responsabili di atti illegali tutti gli alunni maggiorenni e i genitori degli alunni minorenni che non avranno, con atto scritto diretto al Dirigente scolastico, assunto distanza da illeciti in atto o eventuali. (La Corte dei Conti ha, in più occasioni, affermato che i comitati studenteschi non hanno personalità giuridica e perciò coloro che agiscono in nome e per conto della organizzazione studentesca rispondono in proprio di tutti i danni e di tutte le spese causate nei giorni di occupazione).

Sezione III – Assemblee studentesche

Art. 23 - Diritto di assemblea

Gli artt. 12 e 13 del D.L.vo n. 297/94 stabiliscono che gli studenti della scuola secondaria superiore hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo precise modalità.

Le assemblee possono essere tenute durante l'orario delle lezioni nel limite di una al mese; se assemblea d'istituto, nelle ore di lezione di una giornata, se assemblea di classe, nel limite di due ore.

L'art. 13, primo comma riconosce alle assemblee studentesche il valore di "occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento di problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti".

La partecipazione alla vita della comunità scolastica da parte degli studenti si articola in assemblee di classe, del Comitato Studentesco, plenarie d'Istituto.

I rappresentanti sono: due per ogni classe e quattro nel Consiglio di Istituto.

I rappresentanti di tutte le classi insieme ai quattro del Consiglio di Istituto formano il Comitato Studentesco.

Due rappresentanti per ciascuna scuola superiore formano la Consulta

provinciale degli studenti.

Le assemblee di Istituto e di Classe sono esclusivamente momenti di discussione. Possono essere eventualmente votati documenti od ordini del giorno in modo che l'assemblea d'Istituto diventi, di fatto, il luogo di partecipazione democratica degli studenti per eccellenza e sia promotrice di proposte presentate dagli studenti in Consiglio di Istituto e formuli decisioni su adesioni a iniziative di protesta, ecc.

Art. 24 - Modalità di convocazione

La richiesta di assemblea, indirizzata al Dirigente scolastico, deve essere completa della data, ora, luogo e ordine del giorno e firmata dal 10% degli studenti o dalla maggioranza dei rappresentanti di classe.

Le assemblee studentesche non possono svolgersi nei 30 giorni precedenti a quello previsto per la conclusione dell'anno scolastico.

Le ore destinate alle assemblee possono comprendere lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e di lavoro di gruppo.

Art. 25 - Assemblee di classe

Gli studenti possono effettuare assemblee di classe, in orario di lezione, (ma non in aule attrezzate), per un totale di due ore consecutive, o in due ore separate ogni mese al massimo, avendo cura che non si svolgano sempre nello stesso giorno della settimana e vanno richieste al Dirigente scolastico dai rappresentanti di classe, di norma, con 3 giorni di anticipo rispetto alla data prevista (la richiesta va preferibilmente e preventivamente concordata con i docenti delle ore in cui si svolgono le assemblee).

Il Dirigente scolastico convoca l'assemblea, eventualmente concordando, per motivi tecnici, luoghi e giorni diversi da quelli previsti dalla richiesta. I docenti concederanno le proprie ore per l'assemblea di classe.

Art. 26 - Assemblea di corso

L'assemblea di corso o di corsi sperimentali, richiesta al Dirigente scolastico con dieci giorni di anticipo dai rappresentanti di tutte le classi, si può tenere in orario di lezione, ma in tal caso sostituisce quelle di classe nel mese in cui abbia luogo, ed ha la durata di due ore.

Art. 27 - Assemblea del Comitato studentesco

Il Comitato Studentesco è formato dai rappresentanti di classe integrati dai rappresentanti al Consiglio d'Istituto.

L'assemblea del Comitato studentesco, è richiesta dalla maggioranza dei suoi membri al Dirigente scolastico, che la concede fuori all'orario di lezione e subordinatamente alla disponibilità dei locali, per non più di due ore al mese. Eccezionalmente, e per la discussione di particolari problematiche di carattere formativo, il Dirigente può autorizzare alcuna delle assemblee in orario scolastico, così come la può convocare per comunicazioni urgenti ed importanti.

Il Comitato Studentesco può formulare proposte direttamente al Dirigente scolastico oppure al Consiglio d'Istituto che è chiamato ad esprimersi.

Art. 28 - Assemblea plenaria d'Istituto

L'assemblea plenaria d'Istituto, che può tenersi in orario di lezione una volta al mese (possibilmente non nello stesso giorno), è richiesta al Dirigente scolastico dalla maggioranza del Comitato studentesco e/o dal 10% degli iscritti e/o dai rappresentanti degli studenti in Consiglio d'Istituto, con almeno dieci giorni di preavviso; essa può articolarsi in assemblee di classi parallele.

L'art. 43 del D.P.R. 416 consente che alle assemblee d'istituto svolte durante l'orario delle lezioni partecipino, su richiesta, esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, sempre, come detta lo stesso articolo, per l'approfondimento dei problemi della scuola, della società in funzione culturale e civile degli studenti.

La richiesta, unitamente agli argomenti da inserire all'ordine del giorno va presentata al Consiglio d'Istituto, per la sua approvazione, con un preavviso di almeno quindici giorni rispetto alla data della convocazione dell'assemblea stessa.

I nominativi degli esperti devono essere indicati unitamente agli argomenti da inserire all'ordine del giorno, cioè preventivamente.

La partecipazione degli esperti deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto: sarà cura del Dirigente scolastico richiedere tempestivamente la convocazione del Consiglio. Il Consiglio d'Istituto potrà negare l'autorizzazione soltanto con deliberazione motivata, essendo ovvio che i promotori dell'assemblea debbano conoscere le motivazioni del diniego. Non possono essere tenute, con la partecipazione di esperti, più di 4 assemblee l'anno (art. 43, comma 5).

Dopo ogni assemblea sarà esposta all'Albo degli studenti una relazione.

Art. 29 - Verbalizzazione

Di ogni riunione i rappresentanti eletti redigono apposito verbale da consegnare al docente coordinatore della classe o al Dirigente scolastico, se relativo all'assemblea d'Istituto.

Sezione IV – Norme disciplinari

Art. 30 - Norme di disciplina

Per tutti coloro che ostacolano la collaborazione costruttiva all'interno della comunità scolastica sono previste sanzioni.

Il primo grado dell'azione disciplinare nei confronti degli alunni, consiste nell'ammonizione verbale o scritta (nota sul registro).

Proprio perché non costituisce di per sé una vera e propria sanzione, ma solo un richiamo, questa può essere comminata dal singolo docente.

Nessuna azione disciplinare che preveda una sanzione superiore all'ammonizione scritta può essere avviata senza informare la famiglia dell'alunno in merito ai fatti contestati.

L'azione disciplinare si esplicherà poi tenendo conto della gravità delle infrazioni e delle relative sanzioni, secondo le modalità fissate nella seguente tabella:

I comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari sono infrazioni dei doveri degli studenti e del corretto funzionamento dei rapporti all'interno della comunità scolastica. Per tali comportamenti sono previsti appositi provvedimenti, che tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causate dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti ed infine ad ottenere la riparazione del danno, quando esistente.

La presente sezione del regolamento definisce quanto disposto dal richiamato Statuto delle Studentesse e degli Studenti di cui al D.P.R. 249/1998.

Art. 31 - Schema di regolamento attuativo dello Statuto delle studentesse e degli studenti

Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire.

A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare. Ogni Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento "anomalo" in una strategia di recupero o inserimento.

La successione delle sanzioni non è, né deve essere, automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate;

mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati.

La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.

Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori della scuola, ma che siano espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione nell'ambiente scolastico. La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare, ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di Classe.

Art. 32 - Regolamento di disciplina: Carattere e finalità

Le norme del Regolamento di disciplina si ispirano ai principi dello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n.249/98).

La responsabilità disciplinare è personale.

Le sanzioni disciplinari, da applicare per ogni comportamento o categoria di comportamenti individuati come illeciti, devono svolgere una

funzione emendatrice e educativa, nonché rispondere, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno morale e/o materiale cagionato.

Le sanzioni possono essere solo temporanee e comunque commisurate alla gravità del comportamento illecito.

La sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica non può superare i 15 giorni.

L'organo collegiale competente ad irrogare la sanzione dell'allontanamento, può prevedere un periodo definito, superiore ai 15 giorni, od un periodo di tempo indeterminato solo nelle ipotesi di commissione di un reato grave o di esistenza e permanenza di grave pericolo per la comunità scolastica.

In ogni caso è consentita l'iscrizione dello studente allontanato presso altro istituto.

Le sanzioni che prevedono l'allontanamento possono sempre essere convertite, su richiesta dello studente o su un'iniziativa dell'organo competente, in attività a favore della comunità scolastica e/o finalizzate alla riparazione del danno cagionato.

Art. 33 - Comportamenti sanzionabili

L'istituzione scolastica, richiamandosi ai doveri degli studenti che l'art. 3 dello Statuto indica al fine di promuovere e favorire nella comunità scolastica il senso di responsabilità, di collaborazione e di solidarietà., individua come illeciti i seguenti comportamenti:

a) irregolarità nella frequenza scolastica (ritardi ripetuti, reiterate assenze saltuarie, assenze o ritardi non giustificati); inosservanza continua degli impegni di studio e mancanza del materiale occorrente;

b) comportamento che disturba il regolare svolgimento della lezione;

c) mancata osservanza delle disposizioni organizzative, di sicurezza e dei regolamenti interni;

d) disturbo delle attività didattiche e/o comportamenti intolleranti o irrispettosi od offensivi nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale ATA, degli studenti stessi o di ogni altra persona che si trovi nell'ambiente scolastico. Violenze psicologiche e/o fisiche verso gli altri;

e) fatti che turbano gravemente il regolare andamento della scuola e che possono anche configurarsi secondo alcune tipologie di reato (minacce, offese, lesioni gravi danni vandalici, consumo e spaccio di sostanze stupefacenti).

f) comportamenti che pongano in pericolo la sicurezza propria ed altrui. Incuria, manomissione e danneggiamento delle strutture, delle apparecchiature, dei sussidi didattici, dei dispositivi di sicurezza e di ogni altro bene facente parte del patrimonio della scuola.

E' tassativamente vietato portare a scuola oggetti che possono ferire o compromettere l'incolumità altrui, pertanto il solo possesso di oggetti quali armi (anche giocattolo), coltelli, temperini, oggetti esplodenti e ogni altro oggetto giudicato pericoloso, comporta l'immediato allontanamento dalla

comunità scolastica da parte del Dirigente scolastico o suo delegato.

Art. 34 - Sanzioni

Le sanzioni per gli illeciti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) sono riportate nel quadro sinottico che segue:

| Art. 40 Lett. | MANCANZE | SANZIONI | Sanziona il: |
|---------------|---|--|---|
| a | Irregolarità nella frequenza scolastica (ritardi ripetuti, ripetute assenze saltuarie, assenze o ritardi non giustificati); inosservanza continua degli impegni di studio e mancanza del materiale occorrente. | Ammonizione scritta sul registro di classe con apposita nota disciplinare. Dopo tre note: Convocazione della famiglia Annotazione sul verbale del Consiglio di classe COMMUTAZIONE Lavori utili alla scuola (svolgimento di attività di studio e di ricerca, pulizie, biblioteca o altro) stabiliti da chi commina la sanzione | Docente |
| b | Comportamento che disturba il regolare svolgimento della lezione; | Ammonizione scritta sul registro di classe con apposita nota disciplinare. Dopo tre note: Convocazione della famiglia Annotazione sul verbale del Consiglio di classe COMMUTAZIONE Lavori utili alla scuola (svolgimento di attività di studio e di ricerca, pulizie, biblioteca o altro) stabiliti da chi commina la sanzione | Docente |
| | Reiterazioni dei comportamenti relativi alle infrazioni precedenti | Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino ad un massimo di 3 giorni. COMMUTAZIONE Lavori utili alla scuola stabiliti da chi commina la sanzione; | Consiglio di Classe completo nelle sue componenti |
| c | Mancata osservanza delle disposizioni organizzative, di sicurezza e dei regolamenti interni; | Sospensione dalle lezioni: da 1 a 5 giorni in relazione alla gravità del danno Risarcimento danni COMMUTAZIONE Lavori utili alla scuola stabiliti da chi commina la sanzione; riparazione del danno (pagamento o lavoro). | Consiglio di Classe completo nelle sue componenti |
| d | Disturbo del regolare svolgimento delle attività didattiche e/ o comportamenti intolleranti o irrispettosi od offensivi nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale ATA, degli studenti stessi o di ogni altra persona che si trovi nell'ambiente scolastico. Violenze psicologiche e/o fisiche verso gli altri. | Annotazione sul registro di classe Convocazione della famiglia Sospensione dalle lezioni: da 3 a 5 giorni in relazione alla gravità del comportamento assunto Annotazione sul verbale del Consiglio di classe (salvo ricorso alle autorità competenti) Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino ad un massimo di 3 giorni. COMMUTAZIONE Lavori utili alla scuola stabiliti da chi commina la sanzione; | Sanziona il: Consiglio di Classe completo nelle sue componenti |
| e | Fatti che turbino | Allontanamento dalla comunità scolastica | Sanziona il: |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | gravemente il regolare andamento della scuola e che possono anche configurarsi secondo alcune tipologie di reato (minacce, offese, lesioni gravi danni vandalici, consumo e spaccio di sostanze stupefacenti). | per un periodo fino ad un massimo di giorni 15 e, nelle ipotesi più gravi, con possibilità di allontanamento della scuola fine al permanere della situazione di "pericolo" COMMUTAZIONE Lavori utili alla scuola stabiliti da chi commina la sanzione; riparazione del danno (pagamento o lavoro) | Consiglio di Classe completo nelle sue componenti |
| f | Comportamenti che pongano in pericolo la sicurezza propria ed altrui. Incuria, manomissione e danneggiamento delle strutture, delle apparecchiature, dei sussidi didattici, dei dispositivi di sicurezza e di ogni altro bene facente parte del patrimonio della scuola. Comportamenti che pongano in pericolo la sicurezza propria ed altrui. Incuria, manomissione e danneggiamento delle strutture, delle apparecchiature, dei sussidi didattici, dei dispositivi di sicurezza segnaletica, idranti, estintori, ecc e di ogni altro bene facente parte del patrimonio della scuola; | Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo fino ad un massimo di giorni 15 e, nelle ipotesi più gravi, con possibilità di allontanamento della scuola fine al permanere della situazione di "pericolo". COMMUTAZIONE Lavori utili alla scuola stabiliti da chi commina la sanzione; riparazione del danno (pagamento o lavoro). | Sanziona il: Consiglio di Classe completo nelle sue componenti |
| | Gravi o recidive | Se lo studente abbia commesso un reato perseguibile d'ufficio e sempre che il suo ritorno a scuola possa costituire un pericolo per l'incolumità delle persone o sussistano condizioni di accertata incompatibilità ambientale: allontanamento dalla scuola oltre i 15 giorni. | Sanziona il: Consiglio di Classe completo nelle sue componenti |

Art. 35 - Attività a favore della comunità scolastica

E' in facoltà dello studente richiedere l'applicazione di misure alternative all'allontanamento dalla scuola mediante l'assolvimento di attività a favore della comunità scolastica. Sulla richiesta decide il consiglio di classe che aveva comminato la sanzione disciplinare dell'allontanamento.

Il principio della riparazione del danno (monetario o con lavoro) vale anche nel caso di danneggiamenti alle strutture, che avvengano senza individuare i responsabili. I soggetti coinvolti (classe/l'insieme degli studenti dell'Istituto) sono tenuti alla riparazione.

La commutazione in attività a favore della scuola della pena è possibile

solo con il consenso dell'interessato. Tali attività individuate dall'organo sanzionante, non devono essere lesive della dignità e della personalità dello studente e non devono esporre la scuola a responsabilità di alcuna natura. Esse possono consistere nello svolgimento di compiti amministrativi assistiti dal personale di segreteria, nel riordino di materiali di laboratorio di archiviazione e fascicolazione. di sostegno alle attività della biblioteca. Tale elenco è da ritenersi meramente esemplificativo e non esaustivo.

Art. 36 - Visite guidate e Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari che possono determinare l'eventuale esclusione dalla partecipazione dalle uscite didattiche e dai viaggi d'istruzione sono contenute nell'art. 45.

Art. 37 – Organi competenti a irrogare le sanzioni

La sanzione prevista dal comma 1 e 2 dell' **art. 34** è irrogata dal docente nella cui ora di servizio si è verificato l'illecito e/o dal dirigente scolastico.

Le sanzioni di cui al comma 3 e 4 dell' **art. 34** sono comminate dal consiglio di classe.

Le sanzioni di cui al comma 5 dell' **art. 34** sono comminate dal consiglio di classe sentito anche il collegio dei docenti.

La sanzione risarcitoria è richiesta dal Dirigente scolastico in seguito a relazione del docente nel cui orario di servizio si è verificato il danno.

Art. 38 - Modalità di irrogazione delle sanzioni

Il Consiglio di Classe per irrogare le sanzioni viene convocato entro due giorni dal Dirigente scolastico in base al tipo di mancanza o su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio (esclusi i rappresentanti dei genitori).

Il Collegio dei Docenti per irrogare la sanzione viene convocato dal Dirigente scolastico su richiesta del Consiglio di Classe.

Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre le proprie ragioni:

- verbalmente o per iscritto per le sanzioni a e b di cui **all' art.33**;
- verbalmente o per iscritto ed in presenza dei genitori, se possibile, per le sanzioni: c; d ed e di cui **all' art.33**;

Nei casi previsti dal presente articolo i genitori dello studente devono essere prontamente avvisati tramite lettera raccomandata a mano o fonogramma o telegramma. In essi si dovrà comunicare la data e l'ora di riunione dell'organo collegiale nonché l'invito ai genitori ad assistere il proprio figlio nell'esposizione delle proprie ragioni.

Se i genitori e lo studente, pur correttamente avvisati, non parteciperanno alla riunione, il Consiglio di Classe procederà basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso. Nel caso in cui i genitori avviseranno che non possono essere presenti il Dirigente scolastico potrà nominare un tutore che assolverà la funzione dei genitori ed assisterà lo studente.

Gli organi collegiali sanzionano senza la presenza dello studente e dei suoi genitori né dell'eventuale tutore.

Il Consiglio di Classe può applicare la sospensione che può prevedere, invece dell'allontanamento da tutte le attività scolastiche:

- l'obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche;
 - l'obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche ad eccezione di alcune;
 - l'obbligo di frequenza solo per alcune attività scolastiche;
 - la non partecipazione ad attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola come visite, viaggi e simili.
- Su proposta del Consiglio di Classe può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione con attività in favore della comunità scolastica.

In caso di sanzione con sospensione se ne dovrà dare comunicazione scritta ai genitori, a cura del Dirigente scolastico. In essa dovrà essere specificata la motivazione e la data o le date a cui si riferisce il provvedimento.

Art. 39 - Procedure

Nessuna sanzione può essere comminata senza che prima sia sentito l'alunno, assistito da chi esercita la patria potestà, in merito ai fatti che gli sono contestati.

Relativamente ai provvedimenti assunti dal docente e dal Dirigente scolastico, lo studente è invitato a proporre le proprie deduzioni in occasione della contestazione degli addebiti.

Il provvedimento disciplinare è irrogato secondo la seguente procedura che ha lo scopo sia di accertare i fatti, sia di garantire condizioni di equità:

- L'avvio del procedimento è dato dalla contestazione di una mancanza che il Docente rileva ad un alunno, anche non appartenente ad una sua classe; anche il personale non docente, in quanto a pieno titolo parte della comunità scolastica, è autorizzato a comunicare al docente interessato o al Dirigente scolastico i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari.

Nei casi di ammonizione in classe e di nota sul registro e/o sul diario personale, la contestazione può essere formulata all'istante anche oralmente ed eventualmente annotata sul registro di classe, insieme alle giustificazioni dell'allievo

Negli altri casi, il Dirigente scolastico convoca l'alunno e, presa nota delle giustificazioni addotte, provvede alla convocazione dei Genitori o a inviare alla famiglia l'ammonimento scritto.

La documentazione relativa alla convocazione dei Genitori e all'ammonimento scritto viene conservata in copia nel fascicolo personale dell'alunno ed è messa a disposizione del Consiglio di Classe.

- Nei casi di competenza del Consiglio di classe, il Dirigente scolastico o

un docente delegato a questa funzione, ha il compito di acquisire le informazioni necessarie per l'accertamento dei fatti e le giustificazioni addotte dall'alunno, il quale può essere invitato a presentarsi personalmente, eventualmente con un genitore.

- In seguito il Consiglio di classe stabilisce i provvedimenti da adottare.

I provvedimenti assunti dall'organo collegiale comportano l'instaurarsi di una procedura aperta da una breve istruttoria a porte chiuse dell'organo disciplinare, seguita dall'audizione dello studente nei cui confronti l'organo procede.

Esaurita questa fase l'organo torna a riunirsi a porte chiuse e decide sulla sanzione da comminare.

- Tale decisione opportunamente motivata e sottoscritta dal Dirigente scolastico è subito comunicata allo studente interessato che, ammesso innanzi a tale organo, può richiedere la commutazione della sanzione.

- La stessa viene comunicata integralmente, per iscritto alla famiglia dell'alunno.

Tutte le sanzioni, superiori all'ammonizione scritta, vengono trascritte nel fascicolo personale dell'allievo.

Qualora il procedimento riguardi studenti membri del Consiglio di classe o figli di membri del consiglio di classe, gli stessi non partecipano alla seduta.

In caso di urgenza o di particolare gravità o di casi che possono riguardare fatti di bullismo e/o che possono comportare l'incolumità di terzi, il Dirigente scolastico, consultati i Docenti Collaboratori, può irrogare i provvedimenti disciplinari ritenuti più opportuni, compreso l'allontanamento dalla scuola, in attesa di espletare le procedure previste.

Art. 40 – Impugnazioni e Diritto di difesa

Il diritto alla difesa dello studente è previsto e tutelato in ogni fase e grado del procedimento disciplinare.

Contro le sanzioni dell'ammonimento scritto è ammesso ricorso da parte dello studente, entro 15 giorni dalla irrogazione della sanzione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.

Il ricorso all'organo di garanzia, da inoltrare in forma scritta al Dirigente scolastico, è ammesso solo per questioni di legittimità e non di merito in particolare per violazione delle norme procedurali e per l'insorgenza di conflitti all'interno della scuola nell'applicazione del presente regolamento.

A tal fine, è sempre necessario procedere alla necessaria contestazione dell'addebito, che andrà redatta per iscritto in ipotesi di sanzione applicabile dal Consiglio di Classe, affinché lo studente possa esporre le ragioni a discolpa nel rispetto del principio del contraddittorio.

L'alunno può presentare in forma scritta le proprie memorie difensive ed

ha facoltà di farsi assistere dai genitori.

Il provvedimento sanzionatorio deve essere sempre motivato e qualora comporti l'allontanamento dalla scuola deve essere comunicato sia allo studente che ai suoi genitori.

Art. 41 - Schema di regolamento dell'Organo di Garanzia

Contro le sanzioni comminate è ammesso ricorso alla Commissione di garanzia dell'Istituto entro 15 giorni della irrogazione della sanzione.

L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, previsto dall'art. 5, commi 2 e 3 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, è interprete della legittima applicazione del Regolamento stesso nell'ambito della scuola ed è competente a ricevere ricorsi per le sanzioni disciplinari.

Resta in carica per due anni ed i componenti possono essere rinominati. Il ricorso all'organo di garanzia, da inoltrare in forma scritta al Dirigente scolastico, è ammesso solo per questioni di legittimità e non di merito in particolare per violazione delle norme procedurali previste dall' art. 38 e per l'insorgenza di conflitti all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

L'Organo di Garanzia interno della scuola, istituito e disciplinato dal presente articolo, è composto da:

- **Dirigente scolastico o suo delegato, che ne assume la presidenza;**
- **due docenti designati dal Collegio dei Docenti,**
- **due genitore designato dal Consiglio di Istituto**
- **da due studente designato dal comitato studentesco;**
- **un rappresentante designato dal personale ATA.**

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori all'Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva.

Nel caso in cui la sanzione è irrogata dal Dirigente scolastico o un docente della Commissione, se ne prevede la sostituzione.

La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 4 giorni prima della seduta.

Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza.

Ciascun membro dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'Organo di garanzia, in forza del disposto di cui all'art. 5, dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, è chiamato ad esprimersi sui ricorsi degli allievi contro le sanzioni disciplinari diverse dal temporaneo allontanamento dalla Comunità scolastica.

Qualora l'avente diritto avanzi ricorso (che deve essere presentato per

iscritto), il Presidente dell'Organo di garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti l'Organo non oltre 15 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.

Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.

L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.

L'Organo di garanzia, su richiesta degli studenti o di chiunque abbia interesse, decide anche sui conflitti che, all'interno della scuola, sorgano in merito all'applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

Se dal comportamento illecito scaturisce anche una responsabilità civile, l'autore del fatto dovrà risarcire il danno con la pulizia dell'ambiente, da effettuarsi in orario extrascolastico e ripagando il danno stesso. Nel caso il responsabile non dovesse essere individuato, del danno risponderanno in solido gli studenti che stavano fruendo dei beni o degli ambienti danneggiati.

E' in facoltà dello studente richiedere l'applicazione di misure alternative all'allontanamento dalla scuola mediante l'assolvimento di attività a favore della comunità scolastica. Sulla richiesta decide il consiglio di classe che aveva comminato la sanzione disciplinare dell'allontanamento

Il principio della riparazione del danno (monetario o con lavoro) vale anche nel caso di danneggiamenti alle strutture, che avvengano senza individuare i responsabili. I soggetti coinvolti (classe / l'insieme degli studenti dell'Istituto) sono tenuti alla riparazione.

La commutazione della pena in attività a favore della scuola è possibile solo con il consenso dell'interessato

Tali attività individuate dall'organo sanzionante, non devono essere lesive della dignità e della personalità dello studente e non devono esporre la scuola a responsabilità di alcuna natura.

Esse possono consistere nello svolgimento di compiti amministrativi assistiti dal personale di segreteria, nel riordino di materiali di laboratorio di archiviazione e fascicolazione. di sostegno alle attività della biblioteca.

Sezione V - Uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione

Art. 42 - Visite guidate e viaggi d'istruzione

Le attività scolastiche esterne costituiscono un momento indispensabile ad una più diretta e immediata conoscenza del territorio in cui la scuola opera, e per favorire esperienze personali, oltre che occasione di effettiva

socializzazione. Tutte le iniziative devono essere inquadrare nella programmazione didattica della scuola. Inoltre esse, coerenti con gli obiettivi didattici e formativi propri di ciascun ambito disciplinare, nella puntuale attuazione delle finalità istituzionali, devono mirare alla promozione personale e culturale degli allievi ed alla loro piena integrazione scolastica e sociale.

Viaggi e visite di integrazione culturale sono finalizzati alla promozione negli alunni una maggiore conoscenza del proprio paese e dei paesi esteri, alla partecipazione a manifestazioni culturali e concorsi, visite presso complessi aziendali, mostre, località di interesse storico artistico, sempre in coerenza con gli obiettivi didattici di ciascun corso di studi.

Tutti i partecipanti alle attività didattiche esterne (visite e viaggi) devono essere coperti con polizza assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile per danni cagionati a terzi.

La scuola considera i viaggi di istruzione, le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni culturali, di interesse didattico o professionale, lezioni con esperti e visite a enti istituzionali o amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali e sportive, i soggiorni presso laboratori ambientali, la partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a campionati o gare sportive, a manifestazioni culturali o didattiche, i gemellaggi con scuole estere parte integrante e qualificante dell'offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione.

La materia è regolata dalle Circolari Ministeriali n.623 del 02/10/1996 e n.291 del 14/10/1992.

Le visite e viaggi d'integrazione culturale sono finalizzate a:

- promuovere una maggiore conoscenza dell'Italia e di altri paesi esteri;
- partecipare a manifestazioni culturali o concorsi;
- visitare complessi aziendali, mostre, località di interesse storico artistico;
- favorire visite e viaggi nei parchi e nelle riserve naturali intesi anche come momenti conclusivi di progetti relativi a problematiche ambientali;
- proporre visite e viaggi connessi ad attività sportive che devono avere, comunque, valenza.

Il Consiglio di Classe, prima di esprimere il parere sui relativi progetti, li esamina, verificandone la coerenza con le attività previste dalla programmazione collegiale e l'effettiva possibilità di svolgimento e nell'ipotesi di valutazione positiva, indica gli accompagnatori, compreso l'accompagnatore referente.

L'uscita o il viaggio costituisce una vera e propria attività complementare della scuola; quindi vigono le stesse norme che regolano le attività didattiche.

Ogni visita o viaggio deve essere motivato didatticamente ed è parte

integrante della normale attività didattica, coerente con quanto previsto dalla Programmazione Educativa ed economicamente sostenuto dalle famiglie.

Le proposte devono essere approvate dai Consigli prima della data dell'uscita o del viaggio, per dare modo al Collegio dei Docenti di approvare l'iniziativa e farla rientrare nel Piano delle Uscite e dei Viaggi Didattici della scuola.

Si auspica la totale partecipazione della classe. Nessun alunno dovrà essere escluso dai viaggi di istruzione o dalle visite guidate per ragioni di carattere economico. Ogni visita o viaggio di istruzione è possibile solo se vi partecipano almeno i due terzi degli alunni della classe.

Agli alunni non partecipanti verrà garantita l'attività didattica in altre classi del plesso.

Il Dirigente scolastico individua ogni anno scolastico un coordinatore del Piano delle Uscite e dei Viaggi Didattici della scuola

Per ogni uscita o viaggio deve essere individuato un docente referente.

Gli alunni dovranno versare la quota prevista entro e non oltre il 10° giorno prima della partenza.

In caso di rinuncia al viaggio o alla visita guidata, nulla è dovuto se non è possibile sostituire l'unità pagante con altro nominativo nuovo inserito.

Gli alunni possono partecipare alle visite guidate e/o ai viaggi di istruzione solo se muniti dell'autorizzazione scritta dei genitori, o degli esercenti la patria potestà, relativa ad ogni singola attività.

Il Dirigente scolastico, in quanto organo dello Stato, rilascia un attestato che riporti le generalità del soggetto e una foto dello stesso legata da timbro a secco (in sostituzione del tesserino rilasciato dall'anagrafe) (art. 293 TULPS).

A norma di Legge non è consentita la gestione extra-bilancio, pertanto le quote di partecipazione dovranno essere versate sul c/c bancario, dalle singole famiglie o dal docente referente o da un genitore incaricato.

Se lo richiede il caso i genitori possono fornire al docente referente una busta chiusa contenente refertazione medica con l'indicazione di eventuali allergie e/o altre notizie utili ai fini di prevenire malori od altro.

In caso la quota di partecipazione sia particolarmente elevata si dovrà, attraverso un sondaggio, riservato, tra le famiglie, acquisire il parere favorevole dell'80% almeno.

Eventuali deroghe al presente Regolamento possono essere autorizzate dal Consiglio dell'Istituzione Scolastica.

Tutti i provvedimenti disciplinari previsti dalla precedente sezione III inoltre, possono comportare, ad insindacabile giudizio del consiglio di classe, l'esclusione dalla partecipazione alle uscite didattiche e/o ai viaggi d'istruzione di taluni alunni, se lo stesso organo ritiene che la partecipazione ne possa turbare il regolare svolgimento.

Art. 43 - Uscite didattiche

Si considerano uscite didattiche le escursioni delle classi per lo studio

dell' ambiente o per partecipare alle varie attività parascolastiche previste, in orario scolastico, senza l'impiego di mezzi di trasporto.

L'uscita deve essere programmata dagli insegnanti come qualsiasi altra attività scolastica.

Possono partecipare alle uscite didattiche solamente gli alunni in possesso dell'autorizzazione scritta dei genitori.

Se si prevede di visitare luoghi particolarmente affollati è indispensabile la presenza di almeno tre insegnanti.

Nel caso della partecipazione di alunni diversamente abili deve essere garantita la presenza, oltre al numero di cui sopra, di un insegnante specialista per ogni alunno e dell'assistente ad personam se previsto.

I genitori possono partecipare ai viaggi organizzati dalla scuola alle seguenti condizioni:

- impegnarsi a partecipare alle attività programmate per gli alunni
- presentare al Dirigente scolastico una dichiarazione di liberatoria in caso di infortuni
- non gravare sul bilancio dell'Istituto

La funzione di accompagnatore può essere svolta anche dai collaboratori scolastici. Nel designare gli accompagnatori i Consigli di classe, di, provvederanno ad indicare sempre un accompagnatore in più per ogni classe per subentro in caso di imprevisto. E' auspicabile che gli accompagnatori siano scelti all'interno del Consiglio interessato. Se l'insegnante accompagnatore presta servizio in altri istituti è tenuto a concordare con la Dirigenza gli eventuali impegni.

Il numero di accompagnatori sarà stabilito nel modo seguente:

- per le classi in uscita in gruppo: n. 1 accompagnatore ogni 15 alunni o frazione di 15.

Art. 44 - Criteri per la designazione dei docenti accompagnatori

I criteri che i Consigli di classe dovranno seguire nella designazione dei docenti e insegnanti accompagnatori sono, in stretto ordine di priorità, i seguenti:

- docenti delle classi da accompagnare;
- docenti delle discipline attinenti alle finalità didattico-educative dell'uscita, visita o viaggio;
- avvicendamento degli accompagnatori (punto 8 comma 4 della C.M. 291/92) tenuto conto prioritariamente delle disponibilità indicate dai docenti stessi
- docente qualsiasi disponibile su designazione del Dirigente scolastico al fine di garantire l'effettuazione della visita guidata o del viaggio di istruzione.

La designazione di docenti e mete ha carattere vincolante per il buon fine dell'attività.

Il numero di accompagnatori sarà stabilito nel modo seguente:

- per le classi in uscita da sole: n. 2 accompagnatori;
- per le classi in uscita in gruppo: n. 1 accompagnatore ogni 15 alunni o frazione di 15.
- Sarà assicurata la presenza di almeno un docente di sesso femminile per la classe e/o per il gruppo-classe cui facciano parte alunne, indipendentemente dal loro numero.

Art. 45 - Visite guidate e Sanzioni disciplinari

Questa scuola, ritenendo le visite guidate e i viaggi d'istruzione momenti non avulsi dalla programmazione didattica e considerandoli una integrazione al percorso formativo dei giovani ad essa affidati, intende consentire la partecipazione solo agli allievi meritevoli e che non abbiano ricevuto sanzioni disciplinari e soprattutto non abbiano ricevuto sanzioni per mancanze verso i docenti o che abbiano, da soli o in gruppo, contribuito anche solo indirettamente a provocare danni materiali alla scuola o alle suppellettili della stessa.

Nei casi di frequenti (max n.3) astensioni collettive dalle lezioni (si intende per astensione collettiva quella che vede la maggioranza della scolarasca assente dalle lezioni dell'intera giornata), oppure nei casi di sanzioni disciplinari individuali (max. n.3), il Consiglio di Classe proporrà l'esclusione dalla partecipazione alle visite guidate e/o ai viaggi d'istruzione.

Sezione VI - Sicurezza

Art. 46 - L'emergenza

In caso di emergenza gli alunni sono tenuti ad avere un comportamento adeguato ai procedimenti previsti dal Piano di evacuazione dell'Istituto e a mantenere le proprie postazioni all'esterno dell'edificio scolastico, sotto la vigilanza dei docenti e insegnanti interessati in attesa di essere prelevati dai propri genitori.

Per la sicurezza scolastica l'Istituto ha elaborato un Piano di evacuazione per eventuali situazioni di emergenza.

Nelle piante dei diversi piani saranno opportunamente indicate tutte le vie di fuga nonché i luoghi sicuri in cui possono trovare rifugio gli occupanti della scuola (cortili interni o esterni, ecc.)

La scuola organizza, durante l'anno scolastico, di norma due prove di evacuazione cui sono tenuti a partecipare tutti, al fine di acquisire conoscenza delle operazioni da compiere in situazioni di emergenza.

Art. 47 - Obblighi degli alunni

Per prevenire rischi potenziali per la propria sicurezza e salute gli alunni devono ottemperare ai seguenti obblighi:

- Non correre nei corridoi, per le scale, nei laboratori, ecc.
- Non spiccare salti dai gradini delle scale

- Non ingombrare con oggetti inutili i pavimenti, le vie di esodo, gli atri, le uscite e le scale
- Non sporgersi dalle finestre
- Non manomettere gli estintori
- Non rimuovere o danneggiare i cartelli segnalatori
- Non togliere o superare i dissuasori che bloccano il passaggio in aree pericolose
- In ogni aula, inoltre è esposto il piano di evacuazione dell'edificio a cui tutti gli operatori si devono attenere in caso di emergenza.

Art. 48 - Comportamenti da adottare in caso di infortuni

Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche lieve, al Dirigente scolastico o, in sua assenza, a chi ne fa le veci.

Far pervenire, con urgenza, in segreteria il referto medico originale relativo all'infortunio.

In caso di prognosi, se l'alunno volesse riprendere le lezioni, deve farne richiesta al Dirigente scolastico.

Se l'infortunio avviene durante le visite guidate e i viaggi d'istruzione: recarsi in ospedale e richiedere la certificazione medica con prognosi; trasmettere con la massima urgenza e via fax all'ufficio della segreteria della scuola la relazione ed il certificato medico con prognosi; al rientro, consegnare in segreteria ed in originale la relazione ed il certificato medico con prognosi ed eventuali ricevute di spese sostenute.

Art. 49 - Assicurazioni

Tutti gli alunni dell' Istituto sono assicurati, mediante una polizza ministeriale, per gli infortuni dai quali derivi morte o invalidità permanente. Oltre a ciò l' Istituto provvede alla stipula di una polizza aggiuntiva, al fine di assicurare gli alunni e i docenti tutti, avverso una serie di incidenti non coperti dalla polizza ministeriale.

Sezione VII – Regolamento di utilizzo della palestra

Art. 50 - Accesso alle palestre

L'accesso degli alunni alla palestra è consentito solo in presenza del proprio insegnante di educazione fisica e alle persone espressamente autorizzate dal Dirigente scolastico.

Art. 51 - Spostamenti da e per le aule

Al suono della campana gli alunni si recano in palestra il più sollecitamente possibile, provvedendo a cambiarsi in tempi brevi; al termine della lezione gli alunni si recheranno negli spogliatoi per cambiarsi e rientrare poi celermente nella propria aula.

Art. 52 – Abbigliamento

Gli alunni devono indossare tuta e/o pantaloncini e maglietta, calzando scarpe da ginnastica diverse da quelle eventualmente indossate prima di entrare in palestra. Agli alunni sprovvisti di adeguato abbigliamento, non è consentita alcuna attività. Gli alunni esonerati dalla lezione pratica sono comunque tenuti ad indossare un abbigliamento idoneo, con particolare riferimento all'utilizzo di scarpe da ginnastica.

Art. 53 - Oggetti personali

Borse, zaini, vestiti vanno lasciati negli spogliatoi anche dagli alunni esonerati dalla lezione pratica.

E' opportuno non lasciare valori e documenti negli spogliatoi. Gli oggetti di valore (cellulari, portafogli, orologi...) possono essere portati in palestra e depositati in un unico apposito contenitore (zainetto, sacchetto) eventualmente predisposto a cura degli alunni.

Art. 54 - Attrezzatura

E' assolutamente vietato utilizzare la palestra ed i suoi attrezzi in assenza dell'insegnante di educazione fisica. Gli alunni devono utilizzare l'attrezzatura solamente sotto il controllo e seguendo le indicazioni dell'insegnante.

Sono altresì tenuti a collaborare con l'insegnante per spostare e/o riporre i diversi attrezzi prima e dopo l'utilizzo.

Art. 55 - Comportamento

Non è consentito lasciare la palestra o allontanarsi dai campi esterni, dove eventualmente è in corso la lezione, senza l'autorizzazione del proprio docente. Durante la lezione non è consentito intrattenersi negli spogliatoi oltre il tempo strettamente necessario, né recarsi in altri locali.

Art. 56 – Astensioni dalle attività

Gli alunni possono solo occasionalmente non partecipare al lavoro pratico e, se richiesta dall'insegnante, dietro presentazione di una giustificazione scritta firmata da un genitore. Gli alunni che presentino invece problemi di salute che impediscano loro la frequenza attiva alle lezioni per un lungo periodo, devono presentare al Dirigente scolastico domanda di esonero (anche parziale), allegando certificato medico.

In entrambi i casi gli alunni parteciperanno comunque alle lezioni, tramite: prelievo e/o riconsegna del materiale, compiti di controllo, assistenza, arbitraggio o referto di gara, giudice o infine, in ogni caso, collaboratore dell'insegnante.

Art. 57 – Utilizzo delle strutture

Al fine di consentire un corretto svolgimento delle attività didattiche ed un appropriato utilizzo degli spazi e delle attrezzature, è di norma consentito l'uso contemporaneo della palestra a massimo due classi.

Un adeguato turno di rotazione predisposto a cura degli stessi docenti di

Educazione Fisica, garantirà alle classi pari opportunità di utilizzo delle strutture.

GENITORI

Art. 58 - Generalità

I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito.

Sarebbe opportuno che i genitori cerchino di:

- trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la loro formazione culturale;
- stabilire rapporti corretti con gli Insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno;
- controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul libretto personale e sul diario;
- partecipare con regolarità alle riunioni previste;
- favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola;
- osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate;
- sostenere gli Insegnanti controllando l'esecuzione dei compiti a casa.

Gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali, tutte le volte che la situazione lo richieda o quando venga fatta esplicita richiesta in tal senso dalla famiglia. In questi casi si concorda, tramite il diario degli alunni, l'orario di ricevimento. La scuola, in casi urgenti o per segnalare situazioni particolari, invierà alle famiglie degli alunni una cartolina di convocazione.

In caso di sciopero del personale la scuola avvertirà le famiglie con apposito comunicato e, se possibile, con congruo anticipo. Non sempre sarà possibile garantire il normale svolgimento delle lezioni. E' possibile, quindi,

che gli alunni presenti in scuola siano suddivisi in gruppi e affidati per la vigilanza ai docenti e/o ai collaboratori scolastici non scioperanti. In situazioni di emergenza verranno comunque impartite opportune disposizioni.

Allo scopo di mantenere vivo e proficuo l'affiatamento tra le famiglie e la scuola i genitori sono invitati ad utilizzare al massimo le occasioni offerte partecipando alle assemblee di classe ed ai colloqui individuali con i docenti nelle occasioni di ricevimento. Sono gradite anche altre forme di collaborazione o proposte di riunioni suggerite dai genitori stessi.

Art. 59 - Accesso e sosta

I genitori degli alunni minorenni, per il parcheggio dei motorini devono inoltrare formale richiesta di autorizzazione al Dirigente scolastico, con dichiarazione di responsabilità e degli obblighi d'uso che i genitori, per i minorenni, devono sottoscrivere per ottenere l'autorizzazione.

Moto, motorini e biciclette devono essere sistemati in modo ordinato solo ed esclusivamente nelle aree destinate a raccogliere tali mezzi.

I parcheggi di cui sopra sono incustoditi e pertanto la scuola non assume responsabilità di alcun genere per eventuali danni o furti a carico dei mezzi. Questi devono procedere a passo d'uomo e con prudenza allorché transitano su aree interne di pertinenza della scuola.

In casi di emergenza, di comportamenti non prudenti o di difficoltà di funzionamento e di uso degli spazi interessati, il Dirigente scolastico può adottare i provvedimenti opportuni, anche di carattere restrittivo.

Art. 60 - Accesso dei genitori nei locali scolastici

Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all'inizio delle attività didattiche.

L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall'intrattenersi con i genitori durante l'attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti gli alunni.

I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento settimanale dei docenti.

Art. 61 - Comunicazioni docenti - genitori

Nell'orario di servizio settimanale di ogni docente è prevista un'ora per i colloqui, su appuntamento, con i genitori e con gli alunni maggiorenni.

Saranno programmati annualmente incontri pomeridiani delle famiglie con gli insegnanti della scuola. Inoltre, in caso di necessità, verranno inviate alle famiglie tempestive informazioni scritte relative alla frequenza, al profitto, al comportamento dell'alunno: in particolare, saranno comunicate alle famiglie le valutazioni quadrimestrali e, su mandato dei docenti, anche quelle interperiodali, accompagnate dalla eventuale segnalazione degli interventi di sostegno e di recupero che l'alunno deve sostenere e l'esito di tali interventi.

Art. 62 - Informazione sul Piano dell'offerta formativa

All'inizio dell'anno scolastico il coordinatore del consiglio di classe illustra agli studenti ed alle famiglie le opportunità offerte dal piano dell'offerta formativa, comprensivo di tutte le attività e iniziative didattiche e formative facoltative e/o opzionali.

Le attività didattiche extracurricolari saranno organizzate secondo i ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

Le comunicazioni agli alunni ed ai genitori sono fatte normalmente con circolari scritte inviate in lettura nelle classi. In forma ufficiale viene adottata anche la pubblicazione in bacheca, in particolare per gli atti che devono essere portati a conoscenza di tutti.

Art. 63 - Rapporti Scuola - Famiglia

I Docenti curano i rapporti con i genitori degli allievi delle proprie classi secondo le modalità e i criteri proposti dal Collegio dei Docenti e definiti dal CDI, compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'Istituto ed in modo da garantire la concreta e reale accessibilità al servizio.

E' garantito un incontro collettivo, all'inizio dell'anno, con i docenti delle classi prime per illustrare ai genitori degli alunni nuovi iscritti le finalità, gli obiettivi, l'organizzazione della scuola e ogni altra informazione utile. Il Dirigente scolastico, sulla base delle proposte degli Organi Collegiali, predispone il piano annuale dei rapporti con le famiglie, prevedendone le modalità operative di attuazione e i conseguenti impegni orari dei docenti. Gli incontri generali Scuola - Famiglia vengono programmati per quanto riguarda il numero e le date di effettuazione dal Collegio dei Docenti nella sua prima seduta di Programmazione, non potranno tuttavia mai essere in numero inferiore a due e mai meno di uno per quadrimestre.

I rapporti con le famiglie, per quanto si riferisce al rapporto singolo docente - genitori, si svolge in un'ora alla settimana fissata nell'ambito dell'orario di servizio dei Docenti, in modo da favorire la concentrazione di quanti più docenti possibile nello stesso giorno della settimana per la stessa classe, così da limitare il disagio dei genitori.

I Docenti sono tenuti ad avvisare tempestivamente, tramite il coordinatore del Consiglio di Classe e l'Ufficio della Segreteria Didattica, le famiglie in caso di scarso rendimento e profitto degli allievi, al fine di ricercare insieme le opportune soluzioni mirate ad un recupero anche con insegnamento individualizzato.

Le famiglie saranno tempestivamente avvertite, nei modi e nei tempi stabiliti dal Collegio dei Docenti, in caso di profitto insufficiente o di comportamento disdicevole, nonché nei casi di reiterati ritardi e assenze. In ogni caso dovrà essere fatta salva la tempestività delle comunicazioni.

Art. 64 - Rapporti con la dirigenza scolastica

L'Ufficio di Presidenza, nella persona del Dirigente scolastico e dei suoi Collaboratori è sempre a disposizione dei genitori e degli alunni per la

soluzione, nei limiti del possibile, di problemi di ordine didattico, organizzativo e logistico.

Il Dirigente scolastico riceve il pubblico almeno due giorni la settimana nelle ore stabilite nell'ambito della propria programmazione; un giorno alla settimana sarà riservato al pubblico in una fascia di due ore pomeridiane; previo appuntamento l'Ufficio di Dirigenza potrà essere disponibile per esigenze particolarmente urgenti, anche fuori delle ore prestabilite.

Le modalità di ricevimento avranno adeguata pubblicità (così come previsto dall'articolo n.?).

Art. 65 - Comitato dei genitori - assemblee dei genitori

I rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe, possono esprimere un comitato dei genitori dell'Istituto. Il comitato non può interferire nelle competenze del Consiglio di classe e del Consiglio di Istituto, avendo solo una funzione promozionale della partecipazione dei genitori.

Le assemblee dei genitori possono essere di classe, e sono regolate dall'art. n. 15 del D. L. n.297 del 16/04/94.

Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell'Istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il Dirigente scolastico.

Nel caso previsto dal comma precedente l'assemblea di classe è convocata, su richiesta dei genitori eletti nei consigli di classe, l'assemblea di Istituto è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano duecento genitori.

Il Dirigente scolastico, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione agli interessati mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.

L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che verrà visionato dal Consiglio di Istituto.

In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di Istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.

All'assemblea, di classe o di Istituto, possono partecipare con diritto di parola il Dirigente scolastico e i docenti della classe interessata o dell'Istituto.

Per le assemblee dei genitori dovrà essere inoltrata una richiesta scritta per la disponibilità dei locali, al Preside, al quale verrà inviata copia dell'avviso di convocazione.

Per le assemblee dei genitori dovrà essere inoltrata una richiesta scritta per la disponibilità dei locali, al Preside, al quale verrà inviata copia dell'avviso di convocazione.

APPENDICE

Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

DPR 24 giugno 1998, n. 249

Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

Modificato ed integrato dal

DPR 21 Novembre 2007, n. 235

Art. 1 (*Vita della comunità scolastica*)

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 (Diritti)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità; offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni; iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap; la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 (Doveri)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 (Disciplina)

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati
- 2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.**
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- 5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.**
- 6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.**
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
- 8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il**

rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 (Impugnazioni)

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale

composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici."

Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità)

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità."

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Art. 6 (Disposizioni finali)


1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.

3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



integrale delle norme comprese nel presente regolamento.

Il Dirigente scolastico
Prof. Giovanni DI CICCIO



Al Dirigente scolastico del LICEO “L.GAROFANO” CAPUA (CE)

Il sottoscritto sig. _____

genitore dell'alunno _____

iscritto alla classe _____ sezione _____

per l'anno scolastico _____

DICHIARA

Di aver preso visione del regolamento e di accettarlo integralmente.

CAPUA li _____

In fede
